

Scrit. Cont. SENTENZA
 N° 3620/13
 Fasc. N° _____
 Cron. N° _____
 Rep. N° _____

TRIBUNALE DI TORINO
 SEZIONE VI CIVILE

Causa n.

promossa da sas Ve Ga & c. nonché da Ve Ga e Pi

So

nei confronti di

U Banca s.p.a.

Udienza del 17.4.13

Sono presenti per parte attrice l'avv. Mogavero e per parte convenuta l'avv. B

sostituto processuale dell'avv. Ma

Le parti si riportano alle rispettive note conclusionali.



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, nella persona del giudice dott. Cecilia Marino, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia e dà lettura della seguente

SENTENZA

motivi della decisione

Il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Nelle note conclusive parte opponente eccepisce:

-l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il tribunale di Brescia limitatamente al rapporto di finanziamento, rilevandosi che, avendo parte opposta aderito all'eccezione di incompetenza, occorre dichiarare detta incompetenza con sentenza, regolando le spese di lite.

-il difetto di la titolarità del diritto di credito in capo alla Banca.

-mancanza di prova del credito ingiunto per la mancata produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b.

Ritiene il giudicante che l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale in caso di opposizione a decreto ingiuntivo rende necessaria una declaratoria di incompetenza con sentenza, non potendosi diversamente revocare il decreto ingiuntivo.

Sul secondo punto va rilevato che la banca ha ricostruito dettagliatamente con adeguata documentazione le operazioni societarie che hanno portato U ad essere titolare del credito e U C M Bank s.p.a. ad assumere la qualifica di mandataria e

ci si riporta alla predetta ricostruzione che consente di ritenere sussistente la legittimazione attiva della banca convenuta, pur in presenza di errori relativi alle partite Iva.

In merito al terzo la banca ha prodotto (doc. 8) un documento dal quale risulta la ricostruzione dei movimenti dal 16.2.2010 al 9.9.2010 ; al 9.9.2010 risultava uno scoperto di euro 16.874,98.

Tale documento non risultava idoneo a supportare la richiesta di decreto ingiuntivo trattandosi in realtà di un saldaconto, se pure contenente alcune movimentazioni del conto.

Il certificato di saldaconto finale redatto dalla banca ed a firma di un dirigente della medesima - relativamente allo scoperto di conto corrente - era sufficiente a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 1823, comma 2°, c.c. prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria, il quale, a norma dell'art. 50 (Decreto Ingiuntivo) prescrive adesso che il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. debba essere richiesto esclusivamente "in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido", e non più in base a solo saldaconto o estratto genericamente indicante la posizione debitoria in essere al momento dell'emissione dello stesso.

La Relazione del Governo che accompagna il Testo Unico chiarisce in modo chiaro la "novità rappresentata dalla sostituzione dell'"estratto dei saldaconti" con "l'estratto conto" previsto dagli artt. 1857 e 1832 del codice civile. Va infatti rilevato che il "saldaconto" era un particolare registro in cui figuravano tutti i movimenti a debito e a credito nei confronti del cliente.

L'espressione "estratto di saldaconto" usata dall'art. 102 è stata comunemente riferita dalla giurisprudenza al documento che riporta il saldo finale di rapporti regolati in conto corrente, nel quale non appaia l'indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo.

Inteso in tal senso l'estratto di saldaconto si differenzia dall'"estratto conto" che deve invece rappresentare il risultato di tutte le voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo che ha portato alla formazione del debito, con esatta specificazione di ogni operazione compiuta dall'inizio del rapporto di conto corrente sino alla sua estinzione - ivi compresi i diritti di commissione, le spese, le ritenute fiscali e gli interessi attivi e passivi maturati - e con l'indicazione di un saldo attivo o passivo che costituirà la prima posta della successiva fase di conto.

Tale distinzione era netta in giurisprudenza già sotto il vigore della precedente normativa; afferma infatti la Cassazione (n. 14234 del 25/09/2003 Rv. Italggiureweb n. 567140) che "In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca."

La nuova norma, facendo esclusivo riferimento all'"estratto integrale" di conto corrente, risponde alla necessità di tutelare il correntista anche nell'eventuale giudizio susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del

documento stesso , nella conoscenza di tutti i movimenti del conto corrente e delle singole partite contabili giustificative del credito vantuto dalla banca.

Il decreto monitorio emesso sul solo estratto dei saldaconti è pertanto da ritenersi invalido in quanto fondato su prova scritta inidonea, ai sensi del citato art. 50 T.U. sull'attività bancaria, a documentare il titolo giustificativo del credito, costituendo prova scritta ai sensi degli artt. 2709 segg. c.c. e 634 c.p.c. solo l'estratto analitico dei conti dall'apertura della linea di credito alla attuale pretesa da parte della banca.

Neppure può essere pronunciata sentenza di condanna al pagamento della somma derivante dal predetto scoperto di conto corrente in quanto la documentazione prodotta dalla banca è incompleta per le ragioni sopra indicate e non può costituire idonea prova del credito.

La liquidazione del compenso per spese legali avverrà secondo i parametri di cui ad DM 20.7.12 pubblicato in GU n. 195 del 22.8.12, in vigore dal 23.8.12, applicabile ai processi pendenti ai sensi della sentenza 17406/12 della Cassazione e dell'art. 41 del predetto D.M.

Si ritiene di compensare le spese nella misura del 50%, considerando la pacifica posizione debitoria di parte opponente, e di porre a carico di parte convenuta il restante 50%.

p.q.m.

contrariis rejectis

definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

dichiara la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Brescia per quanto riguarda il rapporto di finanziamento;

dispone che la causa relativamente a detta domanda venga riassunta presso detto Tribunale entro mesi tre;

revoca il decreto ingiuntivo n. 10074/10 emesso a favore di U s.p.a. e nei confronti di sas Ve Ga &c. di Ve Ga nonché di Pi So e Ve Ga ;

condanna parte convenuta a rifondere a parte opponente il 50% delle spese di lite che liquida in tale percentuale in complessivi euro 3.750,00 oltre a IVA e CPA ove dovute per legge e successive occorrenze.

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il dispositivo e la motivazione di cui sopra fanno parte integrante del verbale di causa.

Il Giudice
(dot. Cecilia Marino)

Depositato in Cancelleria

Torino

28 MAR 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmelina MATAREZZO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmelina MATAREZZO